

COMUNE DI BUCCINO

PROVINCIA DI SALERNO

N. 30 del registro delle ordinanze

Data 22 MAGGIO 2013

**XV Censimento generale della popolazione – 9 ottobre 2011
CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE PER IRREPERIBILITÀ AL CENSIMENTO**

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Viste le risultanze del **XV Censimento generale della popolazione, svoltosi il 9 ottobre 2011** e i conseguenti atti d'ufficio dai quali risulta accertata la mancanza di dimora abituale delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 22/10/2012 al 29/11/2012, come risultanti dall'informativa in data 29/11/2012;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11;

Vista la circolare ISTAT n. 15 del 13 dicembre 2011;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità al censimento;

ORDINA

La cancellazione da questo registro della popolazione residente delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	NASCITA	
		LUOGO	DATA
1	TUDOR ANA MARIA	BUZAU -Romania -	11/01/1996

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di anagrafe.



L'Ufficiale di Anagrafe

Vincenzo Fernicola -

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi:

dal al

nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio